

ASSESSORATO AMBIENTE, TRASPORTI E MOBILITA' SOSTENIBILE
DIPARTIMENTO AMBIENTE
VALUTAZIONI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E QUALITA' DELL'ARIA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 1159 in data 01-03-2023

OGGETTO : PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE DI CUI ALL'ART. 27BIS DEL D.LGS 152/2006 RECANTE LA VALUTAZIONE POSITIVA CONDIZIONATA SULLA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE, IL RINNOVO E MODIFICA CON CONTESTUALE AGGIORNAMENTO ALLA DISCIPLINA DELL'END OF WASTE (EX ART. 184-TER DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.) DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI PRESSO L'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI MORGEX, LOC. MONTBARDON, RILASCIATA ALL'IMPRESA PIETRA DI MORGEX S.R.L. AI SENSI DEGLI ARTT. 208 E 269 DEL D.LGS. 152/2006 CON P.D. 3440 DELL'8 AGOSTO 201

Il Dirigente della Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria

vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1335 in data 9 dicembre 2020 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° gennaio 2021, come modificata dalla successiva n. 1357 in data 14 dicembre 2020;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 233 in data 27 marzo 2020 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1614 in data 28 dicembre 2022, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2023/2025 e delle connesse disposizioni applicative;

richiamata la Costituzione della Repubblica italiana ed in particolare l'art. 41;

richiamate la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., e la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e s.m.i., riguardanti le norme sul procedimento amministrativo;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., in particolare gli articoli nn 184-ter, 208 e 269;

visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1998 recante "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" e s.m.i., in particolare l'allegato 1, sub-allegato 1;

visto il D.M. 28 marzo 2018, n. 69 (Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. 152/2006);

vista la legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 "Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti" e s.m.i.;

considerato che la Regione rilascia l'autorizzazione alla gestione dei rifiuti in conformità alle prescrizioni riportate agli artt. 208, 209 e 210 del D.Lgs. 152/2006, e in attuazione, fra l'altro, dei principi di cui all'art. 178;

richiamata la Decisione della Commissione del 18 dicembre 2014 che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n. 3284 del 4 novembre 2006 "Direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 9125 del 23 ottobre 1987" e n. 1500 del 13 settembre 2013 "Modificazioni alle direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, di cui all'allegato a) alla deliberazione della Giunta regionale n. 3284 del 4 novembre 2006";

vista la legge regionale in materia di VIA n. 12 del 26 maggio 2009;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con particolare riferimento all'art. 27bis della Parte Seconda, che prevede che, nel caso di procedimenti di VIA regionale, la determinazione di valutazione di impatto ambientale deve essere ricompresa nel Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) secondo il procedimento definito dal suddetto articolo;

richiamato il Provvedimento dirigenziale n. 3440 in data 8 agosto 2011, concernente "Autorizzazione alla Soc. Pietra di Morgex S.r.l., di Morgex, alla realizzazione di un impianto di recupero ed all'esercizio delle relative operazioni di recupero (R5 e R13) in Comune di Morgex, loc. Montbardon, ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e autorizzazione alle emissioni diffuse di polveri in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006";

richiamato il Provvedimento dirigenziale n. 4075 in data 16 settembre 2011 recante "Verifica, ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della DGR 3284/2006, della conformità della garanzia finanziaria presentata dalla società Pietra di Morgex s.r.l., per le attività autorizzate con PD 3440/2011";

richiamato il Provvedimento dirigenziale n. 2186 in data 23 maggio 2016, recante "Approvazione, alla Società Pietra di Morgex S.r.l., di Morgex, della modificazione dell'autorizzazione rilasciata con Provvedimento dirigenziale n. 3440 in data 8 agosto 2011, per l'esercizio e la gestione delle

operazioni di recupero rifiuti (R5 e R13) presso l'impianto sito in Comune di Morgex, loc. Mont Bardon, ai sensi dell'art. 208, parte IV, del D.Lgs. 152/2006, nonché autorizzazione alla produzione di emissioni diffuse in atmosfera, ai sensi dell'art. 269, parte IV, del D.Lgs. 152/2006”;

dato atto che il combinato disposto dei sopra menzionati P.D. 3440/2011, 4075/2011 e 2186/2016 prevedeva una durata fino al 16 settembre 2021 sia dell'autorizzazione alla gestione delle attività di recupero (art. 208), sia dell'autorizzazione alle emissioni diffuse di polveri in atmosfera (art. 269);

dato atto, inoltre, che detta scadenza è stata in seguito automaticamente prorogata fino al 29 giugno 2022, a seguito dell'emanazione della normativa nazionale relativa allo stato di emergenza da COVID-19, in particolare ai sensi dell'art. 103, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18;

richiamata l'istanza presentata dal dott. Pezzuolo Luca, per conto dell'impresa Pietra di Morgex S.r.l., in data 2 febbraio 2021, acquisita agli atti dell'Amministrazione regionale in pari data, prot. n. 759/TA, concernente la richiesta di rinnovo, con modifiche, dell'autorizzazione rilasciata con il citato P.D. 3440/2011 e s.m.i.;

richiamata la nota in data 3 marzo 2021, prot. n. 1645/TA, con la quale la Struttura Economia circolare, rifiuti, bonifiche e attività estrattive riscontrava sottolineando l'impossibilità ad avviare il procedimento amministrativo di competenza fino all'esito della verifica di assoggettabilità a V.I.A. parallelamente avviata, in quanto dall'esito di detta verifica dipende l'individuazione della struttura competente all'analisi dell'istanza;

dato atto che il progetto in esame è sottoposto a procedura di verifica di VIA regionale in quanto attività ricompresa nell'Allegato IV Parte Seconda del D.lgs 152/2006, e che il medesimo è stato assoggettato a VIA a seguito di procedura di verifica di assoggettabilità conclusasi con provvedimento dirigenziale n. 1914 emesso in data 15 aprile 2021;

evidenziato che l'art. 27 bis, del D.lgs 152/2006 al comma 1, prevede quanto segue: *“Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati”*;

preso atto che, in base alle suddette disposizioni normative, in data 28 dicembre 2021, con note acquisite agli atti con prot. n. 9203 e 9204, la Società Pietra di Morgex s.r.l. di Morgex, tramite il progettista incaricato, ha presentato alla Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria l'istanza, e la relativa documentazione progettuale, riguardante il progetto di *“rinnovo e modifica con contestuale aggiornamento alla disciplina dell'end of waste (ex art. 184-ter del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.) dell'autorizzazione alla gestione delle operazioni di recupero di rifiuti presso l'impianto sito in Comune di Morgex, loc. Montbardon, rilasciata all'impresa Pietra di Morgex s.r.l.”* finalizzata all'attivazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale e di rinnovo e modifica dell'autorizzazione rilasciata ai sensi degli artt 208 e 269 del d.lgs 152/2006 alla suddetta Società, da rilasciarsi nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27bis, parte seconda, del d.lgs 152/2006;

rilevato che le modifiche richieste all'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 rilasciata con la P.D. 3440/2011 e s.m.i. all'impresa Pietra di Morgex S.r.l. consistono in:

- adeguamento delle operazioni di recupero rifiuti alla nuova disciplina di cui all'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 (c.d. End of Waste);
- aggiornamento dell'elenco dei codici CER autorizzati, introduzione dell'attività di recupero R13 pura per alcuni CER, ridefinizione dei quantitativi massimi stoccabile e lavorabile annuo per le diverse attività di recupero;

- ridefinizione delle aree all'interno delle quali vengono svolte le attività di recupero dei rifiuti;

dato atto che, ai sensi dell'art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/2006, l'autorizzazione alla gestione dei rifiuti è a tutti gli effetti un'autorizzazione unica, e con il rinnovo della stessa si intende rinnovare anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006;

dato atto che la Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria (con nota prot. n. 19, in data 3 gennaio 2022) ha avviato il procedimento in argomento con richiesta di esame preliminare della documentazione progettuale da parte dei soggetti competenti consultati (ai sensi del comma 3, dell'articolo 27bis);

dato atto che nell'ambito della suddetta fase procedimentale sono pervenuti i seguenti pareri:

- Struttura pianificazione territoriale: parere acquisito agli atti in data 26 gennaio 2022, con prot. n. 580, con il quale la Struttura ha richiesto documentazione integrativa;
- ARPA Valle d'Aosta: parere acquisito agli atti in data 28 gennaio 2022, con prot. n. 719, con il quale il suddette Ente ha richiesto documentazione integrativa;
- Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio: parere acquisito agli atti in data 3 febbraio 2022, con prot. n. 870, con il quale il Dipartimento ha richiesto documentazione integrativa;
- Struttura economia circolare, rifiuti, bonifiche e attività estrattive: parere acquisito agli atti in data 16 febbraio 2022, con prot. n. 1212, con il quale la Struttura ha richiesto documentazione integrativa;

dato atto che, con nota trasmessa in data 17 febbraio 2022 (prot. n. 1225), la Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria ha trasmesso alla Società proponente le sopraccitate richieste di integrazioni;

dato atto che, a seguito delle suddette richieste, la Società proponente ha fatto pervenire documentazione integrativa in data 15 aprile 2022 (acquisita con nota prot. n. 2852);

dato atto che, a seguito di avviso pubblicato sul B.U.R. n. 21 in data 26 aprile 2022, è stato dato avvio alla fase di partecipazione pubblica al procedimento, con contestuale comunicazione ai soggetti competenti in materia ambientale e territoriale chiamati ad esprimersi a vario titolo nel procedimento in corso (con nota prot. n. 3331, in data 6 maggio 2022);

dato atto che nel periodo di evidenza pubblica (30 gg. successivi al 26 aprile 2022) non sono pervenute osservazioni da parte di terzi;

dato atto che nell'ambito delle fase procedimentale istruttoria sono stati acquisiti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti ambientali e territoriali (pareri riportati per esteso in Allegato 1):

- Struttura pianificazione territoriale:
parere espresso nell'ambito della Conferenza dei servizi in data 9 giugno 2022;
pareri acquisiti agli atti in data 10 giugno 2022 (prot. n. 4230), in data 15 settembre 2022 (prot n. 6936) e in data 25 ottobre 2022 (prot n. 7980);
- Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico:
parere acquisito agli atti in data 27 maggio 2022 (prot. n. 3846);
- AUSL – Dipartimento di Prevenzione:
parere acquisito agli atti in data 23 agosto 2022 (prot. n. 6367)
- Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria:
parere espresso nell'ambito della Conferenza dei servizi in data 9 giugno 2022;
- Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio:
pareri acquisiti agli atti in data 9 giugno 2022 (prot. n. 4201) e in data 13 settembre 2022 (prot n. 6870);

- Struttura economia circolare, rifiuti, bonifiche ed attività estrattive:
pareri espressi nell'ambito delle Conferenze dei servizi in data 9 giugno 2022 e in data 15 settembre 2022;
- Arpa Valle d'Aosta:
pareri espressi nell'ambito delle Conferenze dei servizi in data 9 giugno 2022 e in data 15 settembre 2022;
pareri acquisiti agli atti in data 15 giugno 2022 (prot. n. 4386) e in data 19 settembre 2022 (prot. n. 7020);
- Comune di Morgex:
pareri espressi nell'ambito delle Conferenze dei servizi 9 giugno 2022 e in data 15 settembre 2022;
parere acquisito agli atti in data 13 dicembre 2022 (prot. n. 9150);

preso atto che il progetto è stato esaminato in sede di una Conferenza dei Servizi in data 9 giugno 2022;

rammentato che in tale sede la Conferenza dei Servizi aveva ritenuto di non avere tutti gli elementi necessari per esprimere un parere sulla compatibilità ambientale del progetto, subordinando quindi l'espressione di compatibilità alla presentazione della documentazione integrativa e degli approfondimenti richiesti dai soggetti competenti intervenuti in istruttoria;

rilevato che, a seguito della suddetta espressione da parte della Conferenza dei Servizi la Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria ha ritenuto di sospendere l'iter istruttorio in data 17 giugno 2022 (con nota prot. n. 4486), richiedendo alla società proponente ed al progettista incaricato di produrre gli approfondimenti progettuali e le integrazioni necessarie;

rilevato che la società proponente ha trasmesso documentazione progettuale integrativa in data 12 agosto 2022 (acquisita con prot. n. 6149);

evidenziato che le suddette integrazioni progettuali sono state rese disponibili ai soggetti competenti in materia ambientale e territoriale coinvolti dal procedimento, e al pubblico, con pubblicazione nelle pagine del sito Internet di competenza della Struttura scrivente;

dato atto che, con lettera di convocazione della nuova Conferenza dei servizi (inviata in data 18 agosto 2022 con prot. n. 6249) si è proceduto alla riattivazione del procedimento;

preso atto che il progetto è stato esaminato nuovamente in sede di Conferenza dei servizi in data 15 settembre 2022, le cui determinazioni sono state le seguenti:

“- preso atto dei pareri acquisiti in istruttoria,

- preso atto dei pareri espressi in sede della presente Conferenza dei Servizi da parte dei Soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale intervenuti,

- evidenziata la necessità di attuazione di una variante urbanistica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/2006, e secondo le modalità previste dall'art. 18 della l.r. 11/1998, consistente in una modifica della Tavola P4b1 (mediante l'individuazione dell'area interessata dalla lavorazione dei rifiuti non pericolosi con il retino LMD1 e l'indicazione del PD autorizzativo in legenda),

- valutata altresì la necessità di attuare, secondo le modalità sopracitate, un'ulteriore variante urbanistica consistente in una modifica di quanto disposto dall'art. 46, comma 34 delle NTA del PRG, in base a quanto evidenziato dalla Struttura pianificazione territoriale;

- ritenuto che la documentazione urbanistica trasmessa in allegato al progetto deve essere integrata anche con gli appositi elaborati finalizzati all'attuazione dell'ulteriore variante indicata,

- espresso parere favorevole di compatibilità ambientale al progetto di “rinnovo e modifica dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di recupero rifiuti non pericolosi in loc. Montbardon, nel Comune di Morgex – presentato dalla Società Pietra di Morgex s.r.l. di Morgex”, secondo le specifiche prescrizioni formulate dai soggetti competenti intervenuti nella presente istruttoria;

- espresso parere favorevole al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’art. 27bis del D.lgs 152/2006, comprensivo dell’autorizzazione ai sensi degli artt. 208 e 269 del D.lgs 152/2006 per il progetto di: “rinnovo e modifica dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di recupero rifiuti non pericolosi in loc. Montbardon, nel Comune di Morgex – presentato dalla Società Pietra di Morgex s.r.l. di Morgex.”;

preso atto pertanto del suddetto parere della Conferenza dei Servizi, le cui determinazioni motivate costituiscono il presupposto per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’art 27bis, comma 7 (trasmesse a tutti i soggetti convocati, con nota prot. n. 7067 in data 21 settembre 2022);

dato atto che il proponente ha prodotto il documento di verifica della coerenza urbanistica dell’intervento di cui alla DGR 628/2013, evidenziando l’incoerenza del progetto rispetto alle previsioni del PRG, e predisponendo conseguentemente i necessari elaborati di variante urbanistica indicati nel documento: “relazione illustrativa variante estratti PRG - estratti cartografici”, allegato al progetto;

dato atto che, secondo quanto illustrato nel suddetto documento, si rendono necessarie le seguenti varianti urbanistiche:

- Tavola P4 – inserimento retino LM_{D1}; - inserimento in legenda del simbolo LM_{D1} e indicazione estremi PD;
- NTA – stralcio del secondo periodo dell’art. 46, comma 34.

preso atto del parere favorevole del Comune di Morgex espresso con nota acquisita agli atti in data 13 dicembre 2022 (con il prot. n. 9150), in relazione alle suddette varianti urbanistiche;

dato atto che, ai sensi dell’art. 208, comma 6, del D.lgs 152/2006: “L’approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.”;

dato atto pertanto che l’approvazione del progetto in argomento costituisce variante allo strumento urbanistico per gli aspetti sopracitati, limitatamente al progetto approvato con il presente procedimento autorizzativo;

dato atto che, a seguito del presente provvedimento autorizzatorio unico regionale, il suddetto atto sarà trasmesso al Comune territorialmente competente affinché il medesimo provveda alla pubblicazione delle varianti urbanistiche con le procedure di cui all’art. 18 della l.r. 11/1998, come dettagliate nella DGR 628/2013;

DECIDE

- 1) di rilasciare il provvedimento autorizzatorio unico regionale, ai sensi dell’art. 27bis, della Parte Seconda, del D.Lgs 152/2006, concernente:
 - la valutazione positiva condizionata sulla compatibilità ambientale del progetto di “*rinnovo e modifica con contestuale aggiornamento alla disciplina dell’End of Waste (ex art. 184-ter del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.) dell’autorizzazione alla gestione delle operazioni di recupero di*

rifiuti presso l'impianto sito in Comune di Morgex, loc. Montbardon, rilasciata all'impresa Pietra di Morgex s.r.l.”;

- il rinnovo all'impresa Pietra di Morgex S.r.l., delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli artt. 208 e 269 del D.Lgs. 152/2006 con P.D. 3440/2011 e s.m.i., relativamente alla gestione delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi e l'emissione di polveri in atmosfera, presso l'impianto sito in Comune di Morgex, loc. Montbardon;
- 2) di stabilire che il rinnovo di cui al punto 1) ha durata pari a 10 anni a partire dalla data del presente provvedimento, ed è rinnovabile presentando apposita istanza alla Regione almeno 180 giorni prima della scadenza, ai sensi del comma 12 dell'art. 208, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 3) di aggiornare e modificare le autorizzazioni di cui al punto 1) secondo quanto descritto nella documentazione progettuale presentata dall'impresa Pietra di Morgex S.r.l., successivamente integrata e corretta in sede di conferenza dei servizi; in particolare l'autorizzazione è valida nel rigoroso rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a. all'interno dell'impianto Pietra di Morgex S.r.l., l'area individuata e destinata alla gestione dei rifiuti, e pertanto oggetto della presente autorizzazione, è unicamente quella riportata nelle planimetrie, catastale e di dettaglio, allegate al presente provvedimento (Foglio 4, mappali 160 parte, 163, 526 parte, 527, 528 parte, 529 parte, 530 parte, 531 parte, 532 parte, 533), tale area deve essere resa ben identificabile in loco, non è autorizzata la gestione (lavorazione o stoccaggio) di materiali classificati rifiuti in aree diverse;
 - b. presso l'impianto possono essere recuperate unicamente le tipologie di rifiuto, secondo le operazioni di recupero e i quantitativi espressamente indicati nella tabella di cui all'Allegato 2 al presente provvedimento;
 - c. devono essere puntualmente rispettati i criteri fondamentali per la cessazione della qualifica di rifiuto riassunti nella tabella redatta da ARPA e riportata nel parere di cui alla nota in data 19 settembre 2022, prot. n. 11572, ns prot. n. 7020/TA, in Allegato 1 al presente provvedimento;
 - d. i rifiuti prodotti dall'impresa Pietra di Morgex S.r.l. e derivanti dalle operazioni di recupero autorizzate con il presente provvedimento, devono essere gestiti in conformità a quanto disposto dall'art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - e. è vietata la miscelazione dei rifiuti durante la fase di messa in riserva (R13) iniziale, che deve pertanto avvenire in modo separato per ogni singolo CER autorizzato, in cumuli distinti e ben identificati da apposita cartellonistica;
 - f. ai fini dell'attuazione dei principi di cui all'art. 178 e ai sensi dell'art. 208, comma 11, del D.Lgs. 152/2006, i materiali ottenuti dalle attività di recupero autorizzate che rimangono nell'impianto in attesa di essere avviati a successivi utilizzi, concorrono al raggiungimento delle quantità stoccabili autorizzate;
 - g. i lotti di End of Waste prodotti dalle operazioni di recupero autorizzate devono essere correttamente stoccati in cumuli separati, identificati da apposita cartellonistica, e ben distinti dai cumuli di rifiuti in attesa di lavorazione;
 - h. i lotti di materiali ottenuti dalle operazioni di recupero, cosiddetti End of Waste, devono essere destinati unicamente agli scopi specifici per i quali sono stati certificati, secondo le rispettive dichiarazioni di conformità;
 - i. devono essere adottate tutte le misure necessarie al fine di assicurare che, in relazione ai tipi e alle quantità dei rifiuti, gli stessi siano recuperati senza pericolo per la salute

dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano arrecare pregiudizio all'ambiente, e devono comunque rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

- j. l'impresa autorizzata deve assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di rifiuti, con particolare riferimento agli adempimenti di cui agli artt. 189, 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- k. in fase di esercizio l'impianto deve essere reso inaccessibile alle persone non autorizzate;
- l. prima dell'avvio delle operazioni di recupero come autorizzate nel presente provvedimento, l'impresa deve provvedere a presentare la garanzia finanziaria di cui al comma 11, lettera g), dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., calcolata e redatta conformemente a quanto previsto dalle D.G.R. 3284/2006 e 1500/2013. L'importo della garanzia è così calcolato, in funzione delle attività di recupero principali autorizzate:

R5 rif. non peric. → pot. annua (t/a) x 10 (€/t) = 15.465 x 10 = **154.650 €**

R13 rif. non peric. → stocc. (t) x 14 (€/t) = 100 X 14 = 1.400 € → **MINIMO = 20.000 €**

per un totale di **174.650 €**.

La durata della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla scadenza dell'autorizzazione rinnovata con il presente provvedimento, oltre ad ulteriori due anni, ai sensi dell'art. 6 dell'allegato A alla DGR 3284/2006. Le operazioni di recupero, come modificate dal presente atto, potranno iniziare a far data dal provvedimento di accettazione delle garanzie finanziarie da parte della Regione;

- m. devono essere inoltre rispettate tutte le prescrizioni emerse nei pareri formalizzati in sede di conferenza dei servizi e riportati in Allegato 1 al presente provvedimento, in particolare:
 - i. devono essere rispettati i contenuti dello studio di compatibilità allegato all'istanza, nonché le indicazioni del piano di protezione civile comunale, devono inoltre essere adottate le corrette misure di protezione in caso di allertamenti di criticità idrogeologica-idraulica e valanghiva regionali;
 - ii. l'utilizzo della viabilità e del piazzale esistente ricadenti in ambiti a media pericolosità e interessati dalle aree di allagamento della Dora Baltea deve avvenire conseguentemente alla presa visione dei bollettini di allertamento idraulico e idrogeologico regionale e dei livelli osservati nella Dora Baltea stessa;
 - iii. le emissioni diffuse di polveri in atmosfera devono essere contenute nel maggior modo possibile, adottando le prescrizioni riportate nella parte I dell'Allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006;
 - iv. l'impresa deve provvedere ad un'adeguata umidificazione anche del materiale in ingresso alla benna frantumatrice, nonché delle piste di transito degli automezzi, soprattutto nelle giornate secche e ventose;
 - v. l'impresa deve limitare la velocità degli automezzi all'interno dell'area di lavoro, nonché utilizzare veicoli a bassa emissione controllati, spegnendone il motore nei periodi di non utilizzo;
 - vi. l'impresa deve eseguire le operazioni di movimentazione, carico e scarico dei materiali polverulenti con le dovute cautele, evitando la dispersione di polveri, assicurando una adeguata altezza di caduta e assicurando la presenza di sistemi di copertura dei cassoni di trasporto;

- vii. premesso che al datore di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 80/2008, spettano gli obblighi relativi alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute sul lavoro e all'adozione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, si ricorda che i lavoratori devono poter disporre di locali di riposo facilmente accessibili adeguatamente riscaldati e aerati, oltre che di spogliatoi, docce e servizi igienici;
- viii. l'area di messa in riserva del rifiuto di cui al CER 17 03 02 deve essere coperta e pavimentata (nota ARPA prot. 11572, ns prot. n. 7020/TA del 19 settembre 2022);
- 4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/2006, il presente provvedimento autorizzativo comporta variante al PRGC vigente, secondo gli elaborati progettuali presentati dall'impresa proponente;
- 5) di dare atto che la presente autorizzazione sarà inoltrata al Comune territorialmente competente affinché provveda ad apportare le necessarie modifiche allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/1998, e alla pubblicazione delle varianti urbanistiche in argomento, con le procedure di cui all'art. 18 della l.r. 11/1998, come dettagliate nella DGR 628/2013, con la precisazione che dette modifiche sono temporanee in quanto strettamente legate alla validità dell'autorizzazione stessa;
- 6) di stabilire che l'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni di cui al presente atto determina la sospensione, previa diffida, e l'eventuale successiva revoca della presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 210, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché la conseguente applicazioni delle sanzioni previste dal Titolo VI, Capo I, della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 7) di stabilire che, per quanto non indicato nel presente provvedimento, si fa espresso riferimento a quanto stabilito dal citato D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 8) di notificare il presente provvedimento all'impresa interessata, al Comune di Morgex, al Comando del Corpo forestale della Valle d'Aosta, ai servizi competenti dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta e all'A.R.P.A. della Valle d'Aosta;
- 9) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.
- 10) di disporre l'integrale diffusione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Amministrazione regionale e nella pagina a cura della scrivente Struttura regionale.

L'ESTENSORE
- Davide MARGUERETTAZ -

IL DIRIGENTE
- Paolo BAGNOD -

Allegato 1

(pareri acquisiti da parte dei soggetti competenti)

Struttura pianificazione territoriale

- parere espresso in sede di Conferenza dei Servizi in data 9 giugno 2022 dal funzionario intervenuto con il quale sono stati anticipati i contenuti del successivo parere in fase di trasmissione.

- parere acquisito agli atti in data 10 giugno 2022, con prot. n. 4230:

“Con riferimento al procedimento in oggetto, concernente la VIA e il rinnovo, ai sensi dell’art. 208 del d.lgs 152/2006, dell’autorizzazione all’esercizio di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi in località Montbardon del Comune di Morgex, esaminata la documentazione integrativa presente nel sito internet istituzionale, per quanto di competenza, si richiede il recepimento delle precisazioni e indicazioni che seguono.

Rispetto alla previsione progettuale riguardante la posa di barriere antirumore a protezione delle adiacenti sottozone urbanizzate (coerentemente con quanto disposto dall’art. 46, comma 34 delle NTA del PRG), si rileva che poiché tali manufatti insistono esternamente alla proprietà della Società proponente si chiede che sia individuata una loro diversa collocazione. Si chiede inoltre una rappresentazione grafica di dettaglio di tali elementi correttamente posizionati.

Con riferimento alla prescrizione derivante dal PRG riguardante la “realizzazione di una fascia alberata di mascheramento delle aree di deposito/lavorazione, parallela alla S.S. n° 26, lungo il perimetro di sottozona per una larghezza non inferiore a 10 m. Limitatamente alla aree oggetto di intervento”, si chiede che la rappresentazione grafica della fascia alberata sugli elaborati di progetto sia integrata con la sua quotatura.

Inoltre, nell’ambito del procedimento, si ritiene che, ai sensi dell’articolo 208, comma 6, del D.lgs. 152/2006, il provvedimento dirigenziale autorizzativo debba costituire variante al PRG in considerazione delle modificazioni apportate rispetto alla precedente autorizzazione (PD 3440/2011 e successiva variante) o eccedenti rispetto alle vigenti previsioni urbanistiche. Rispetto a queste ultime il PRG di Morgex reca esplicito riferimento all’ammissibilità, nella sottozona Be1 di cui trattasi, ad usi e attività artigianali/industriali “limitati all’attività esistente di lavorazione inerti”, senza nulla specificare per quei casi, come quello in esame, che, oltre che determinare una diversa perimetrazione dell’impianto, introducono modifiche alle quantità e tipologie di rifiuto e alle operazioni di trattamento nell’esercizio dell’impianto esistente.*

Pertanto, si chiede che il proponente fornisca alla Struttura regionale in indirizzo gli elaborati, elencati all’articolo 4, lettera b), dell’allegato A alla DGR 628/2013, necessari al Comune per provvedere all’esecuzione degli adempimenti di propria competenza previsti al successivo articolo 5 del medesimo allegato alla DGR citata e concernente la disciplina applicativa dell’art. 18 della l.r. 11/1998 relativo alla pubblicazione di varianti urbanistiche.”;

- parere acquisito agli atti in data 15 settembre 2022, con prot. n. 6936:

“Con riferimento al procedimento in oggetto, concernente la VIA e il rinnovo, ai sensi dell’art. 208 del d.lgs 152/2006, dell’autorizzazione all’esercizio di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi in località Montbardon del Comune di Morgex, richiamato il nostro precedente parere del 9 giugno 2022, prot. n. 6635/PT relativo alla richiesta di precisazioni e integrazioni ed esaminata la documentazione integrativa prodotta nel mese di agosto 2022 e presente nel sito internet istituzionale, per quanto di competenza, si formulano le seguenti considerazioni.

Il precedente parere, sopra citato, espresso dalla Struttura scrivente, concerneva, tra l’altro, la previsione progettuale riguardante la posa di barriere antirumore a protezione delle adiacenti

sottozone urbanizzate come disposto dall'art. 46, comma 34 delle NTA del PRG. Rispetto a tale elemento, rappresentato graficamente sugli elaborati progettuali precedentemente forniti dal proponente (cfr. Planimetria di progetto su base catastale aprile 2022), erano richieste l'individuazione di una diversa collocazione in coerenza con le aree in disponibilità della Società proponente e una rappresentazione grafica di dettaglio.

È utile a tale proposito richiamare quanto emerso durante i lavori della conferenza dei servizi tenutasi in data 9 giugno 2022. In questa sede il rappresentante della Struttura scrivente ha descritto la necessità di apportare le precisazioni riguardanti la barriera antirumore, come espresso nel parere. Il progettista Luca Pezzuolo ha riferito che si sarebbe riservato di approfondire, in sede di aggiornamento della Valutazione previsionale di impatto acustico, l'effettivo beneficio ambientale derivante dal posizionamento di una barriera antirumore. La Struttura pianificazione territoriale ha ribadito che laddove un approfondimento della valutazione previsionale di impatto acustico avesse confermato l'ulteriore riduzione dello stesso in conseguenza della collocazione della barriera antirumore (a prescindere dal rispetto dei limiti normativi anche in assenza della medesima), ha evidenziato la necessità di ottemperare a quanto prescritto dal PRG a tale proposito.

La documentazione integrativa in ultimo prodotta dal proponente (agosto 2022) non prevede più l'installazione delle barriere antirumore rimandando alle motivazioni evidenziate nella Relazione di Impatto acustico Revisione 1. Tale relazione, al capitolo 8 Considerazioni in merito alla barriera fono isolante, afferma che "la realizzazione della una barriera fono isolante, richiesta dal Dipartimento Pianificazione Territoriale della RAVA, sicuramente ridurrebbe l'impatto acustico prodotto dall'impianto verso il recettore sensibile più vicino (il locale Vacherie), ma comporterebbe 2 situazioni negative" tra le quali, oltre ad un risparmio economico per l'impresa proponente, è riportato che "la realizzazione di una barriera comporterebbe il rischio di alterare il clima acustico in altre aree ad oggi non coinvolte dal rumore prodotto dall'impianto. Per la proprietà di riverbero delle onde sonore una parte del rumore prodotto direttamente dall'impianto (freccie azzurre nel disegno), impattando sulla barriera verrebbe riflesso nella direzione opposta (freccia gialla) e sommandosi a quello diretto potrebbe alterare il clima acustico dell'area in cui è ubicato il campeggio Arc en Ciel" e concludendo che "è dunque sconsigliata la realizzazione di una barriera acustica nel caso in esame".

A fronte di tale argomentazione si ritiene opportuno, pertanto, rimandare ad Arpa Valle d'Aosta una valutazione tecnica degli impatti acustici indicati dalla Relazione di Impatto acustico e di esprimere conseguentemente un parere in merito all'opportunità di collocare una barriera antirumore come previsto dal PRG.

In presenza di un parere negativo rispetto alle previsioni del proponente si conferma fin d'ora la richiesta della posa di barriere antirumore in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 46, comma 34 delle NTA del PRG.

A fronte, invece, di un parere positivo di Arpa Valle d'Aosta che sconsigliasse la posa delle barriere, si renderebbe necessario, nell'ambito del procedimento condotto ai sensi dell'articolo 208, comma 6, del D.lgs. 152/2006, che il provvedimento dirigenziale autorizzativo costituisse variante al PRG anche in considerazione di tale aspetto, stabilendo quindi di stralciare la norma comunale.

In presenza di tale ipotesi, si chiede che il proponente fornisca alla Struttura regionale in indirizzo gli elaborati, aggiornati, elencati all'articolo 4, lettera b), dell'allegato A alla DGR 628/2013, necessari al Comune per provvedere all'esecuzione degli adempimenti di propria competenza previsti al successivo articolo 5 del medesimo allegato alla DGR citata e concernente la disciplina applicativa dell'art. 18 della l.r. 11/1998 relativo alla pubblicazione di varianti urbanistiche.";

- parere acquisito agli atti in data 25 ottobre 2022, con prot. n. 7980:

"Con riferimento al procedimento in oggetto, si esprime parere favorevole rispetto alla documentazione progettuale integrativa prodotta dal richiedente e finalizzata alle varianti

urbanistiche da apportare, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006, al PRG di Morgex.”;

Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico

- parere acquisito agli atti in data 27 maggio 2022, con prot. n. 3846:

“Per quanto di competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 142, lettera c), lettera g), non si sollevano obiezioni rispetto a quanto proposto atteso che gli interventi previsti si attueranno nel sito già destinato alla lavorazione della pietra e a discarica.

Di conseguenza, si autorizza quanto proposto.

Si fa presente che l'esecuzione di opere non autorizzate o comunque difformi da quanto approvato con il presente provvedimento potranno comportare l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 42 del 2004, tra le quali anche la rimozione delle opere abusive.

La verifica del rispetto di tutte le prescrizioni derivanti dalla vigente legislazione urbanistica e dalle norme del P.R.G.C. rientra nella sfera di competenze dell'Autorità comunale.

Avverso le determinazioni di cui al presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d'Aosta entro il termine previsto dall'art. 21 della legge n. 1034 del 1971 e successive modificazioni.”;

AUSL – Dipartimento di Prevenzione

- parere acquisito agli atti in data 23 agosto 2022, prot. n. 6367:

“In relazione al procedimento in oggetto, premesso che al datore di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/08, spettano gli obblighi relativi alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute sul lavoro e all'adozione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, si ricorda che i lavoratori devono poter disporre di locali di riposo facilmente accessibili adeguatamente aerati e riscaldati, oltre che di spogliatoi, docce e servizi igienici.”;

Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio

- parere acquisito agli atti in data 9 giugno 2022, con prot. n. 4201:

“In riferimento alla convocazione della conferenza dei servizi inoltrata da codesta Struttura, con la nota prot. n. 4958 del 06/05/2022 (ns. rif. prot. n. 4958/DDS del 06/05/2022), in merito all'istanza in oggetto, lo scrivente Dipartimento, relativamente agli aspetti di competenza afferenti alla difesa del suolo, di cui agli articoli 35, 36, 37 e 41 della l.r. 11/1998, nonché del R.D. 523/1904, riporta quanto segue.

In genere le richieste di integrazioni formalizzate dallo scrivente con la nota prot. n. 1027 del 03/02/2022 sono state sostanzialmente recepite.

Valutazione della compatibilità rispetto alla dGR 2939/2008.

Sulla base delle valutazioni contenute nello studio di compatibilità integrato puntualmente, della tipologia di istanza in oggetto, della sostanziale assenza di interventi edilizi significativi, degli esiti delle verifiche idrauliche condotte, i tecnici incaricati ritengono le opere previste in progetto compatibili con le condizioni di pericolosità idrogeologica presenti in sito.

In relazione a quanto sopra indicato, lo scrivente Dipartimento non evidenzia motivi ostativi alla richiesta di rinnovo in oggetto, nel rispetto dei contenuti dello studio di compatibilità allegato.

Si precisa tuttavia che la documentazione non chiarisce la funzionalità della viabilità e del piazzale esistenti ricadenti in ambiti a media pericolosità e interessati dalle aree di allagamento della Dora Baltea. In ogni caso, si chiede che l'utilizzo di tali aree avvenga sempre conseguentemente alla

presa visione dei bollettini di allertamento idraulico e idrogeologico regionale e dei livelli osservati nella Dora Baltea.

In merito alla completezza documentale si osserva che le planimetrie di progetto non riportano l'ubicazione della cisterna/autobotte presente permanentemente in sito.

Coerenza dell'intervento rispetto a normative di settore

A livello puramente indicativo e non prescrittivo, nonché di completezza delle valutazioni condotte, si chiede di allegare una tabella attestante l'idoneità del sito rispetto ai criteri definiti dal piano regionale dei rifiuti recentemente aggiornato ed approvato.

Valutazione di impatto ambientale

Le richieste di chiarimenti e integrazioni formulate con la precedente nota sono state in genere affrontate.

Si chiede invece di approfondire la definizione del suolo obiettivo al fine di orientare correttamente la fase di ripristino ambientale, proprio in relazione al ruolo dei suoli in prossimità dei corpi idrici e delle funzioni ecosistemiche ad essi connesse, quali la filtrazione e la depurazione delle acque.

Si chiede pertanto di rivalutare le modalità di ripristino del sito prevedendo l'attuazione di specifiche misure di garanzia del corretto pedorestaurato. A tal proposito si rende necessario predisporre idonea documentazione progettuale della fase di ripristino, riportando la sezione tipo con gli spessori chiaramente indicati per la ricostruzione di un suolo semplificato con due orizzonti, il primo con funzione di nutrizione, il cui spessore dovrà essere coerente con lo spessore dei suoli presenti nelle vicinanze e non interessati da lavorazioni oltre ad un adeguato contenuto di sostanza organica, il secondo con funzione di drenaggio e sostegno, sufficientemente soffice. Lo spessore dei due orizzonti dovrà essere coerente con l'esito di osservazioni/profili dei siti circostanti indisturbati. Tali indicazioni costituiscono parte integrante del progetto di ripristino del sito e delle volumetrie di materiale necessarie a tale scopo. La carta regionale dei suoli individua nel sito dei Fluvisol.

Si rimanda pertanto ai seguenti documenti per le integrazioni da predisporre in merito alle valutazioni pedologiche e al ripristino dell'area:

carta regionale dei suoli

https://mappe.regione.vda.it/pub/geonavsct/?repertorio=SOIL_MAP

estratto note illustrative carta regionale dei suoli – Fluvisol:

<https://mappe.partout.it/Data/Usosuolo/classi/UC15.pdf>

restauro suoli:

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-03/manuale_restaurato_ecologico_di_aree_planiziali_con_infrastrutture_lineari.pdf

<http://www.isprambiente.gov.it/files/manuale65-2010/65.2-suoli.pdf>

Si ricorda che dovranno essere rispettate puntualmente le indicazioni del PTA in merito al corretto ripristino dei siti (concimazione, semina, tipologia di vegetazione...), ai sensi degli articoli 43 e 44.

In merito alle specifiche richieste della società relativamente alle modifiche indicate per le operazioni, per i codici CER, per i quantitativi stoccabili massimi, per i quantitativi trattabili annui e per l'adeguamento della disciplina dell'End of Waste e l'adeguamento al DM 28/03/2018, si rimanda al parere tecnico specifico della Struttura competente in materia di economia circolare e rifiuti.

Si precisa che le valutazioni della scrivente Struttura si concentrano sulla determinazione della compatibilità dell'attività con il quadro di pericolosità esistente e dall'assenza di rischi ecologici e ambientali connessi all'interazione tra i fenomeni attesi e il materiale stoccato, esulando dalla tipologia s.s. di rifiuto.”;

- parere acquisito agli atti in data 13 settembre 2022, con prot. n. 6870:

“In riferimento alla convocazione della seconda conferenza dei servizi inoltrata da codesta Struttura, con la nota prot. n. 6249 del 18/08/2022 (ns. rif. prot. n. 8845/DDS del 19/08/2022), in merito all'istanza in oggetto, lo scrivente Dipartimento, relativamente agli aspetti di competenza

affidenti alla difesa del suolo, di cui agli articoli 35, 36, 37 e 41 della l.r. 11/1998, nonché del R.D. 523/1904, riporta quanto segue.

Le richieste di integrazioni formalizzate dallo scrivente con la nota prot. n. 1027 del 03/02/2022 e prot. n. 6567/DDS del 09/06/2022 sono state correttamente recepite.

Valutazione di impatto ambientale

Lo scrivente Dipartimento non evidenzia motivi ostativi in relazione ai contenuti e alle misure di mitigazione proposte e alle modalità di ripristino del sito come analizzate dallo studio di impatto ambientale oggetto di valutazione.

Valutazione della compatibilità rispetto alla dGR 2939/2008

Sulla base delle valutazioni contenute nello studio di compatibilità integrato puntualmente, della tipologia di istanza in oggetto, della sostanziale assenza di interventi edilizi significativi, degli esiti delle verifiche idrauliche condotte, i tecnici incaricati ritengono le opere previste in progetto compatibili con le condizioni di pericolosità idrogeologica presenti in sito.

In relazione a quanto sopra indicato, lo scrivente Dipartimento non evidenzia motivi ostativi alla richiesta di rinnovo in oggetto, nel rispetto dei contenuti dello studio di compatibilità allegato e a condizione di rispettare le indicazioni del piano di protezione civile comunale e di adottare le corrette misure di protezione in caso di allertamenti di criticità idrogeologica – idraulica e valanghiva regionali e in relazione ai livelli idrici osservati nella Dora Baltea.”;

Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria

- parere espresso in sede di Conferenza dei servizi in data 9 giugno 2022 dal funzionario intervenuto:

“In merito agli aspetti di competenza della Struttura relativamente alla valutazione sulle “emissioni diffuse in atmosfera”, evidenzia come le attività oggetto di istanza di rinnovo ai sensi dell’art. 208 e 269 del d.lgs 152/2006 riguardanti il trattamento e recupero di rifiuti debbano rispettare le prescrizioni indicate nella parte I dell’Allegato V alla parte quinta del Dlgs 152/06, ed essere coerenti con le misure di contenimento delle emissioni diffuse già previste nel provvedimento autorizzativo del 2011, e con quanto indicato nella “Relazione emissioni in atmosfera” allegata al progetto.”;

Struttura economia circolare, rifiuti, bonifiche e attività estrattive

- parere espresso in sede di Conferenza dei servizi in data 9 giugno 2022 dal funzionario intervenuto:

“In merito a quanto osservato dal rappresentante dalla Struttura pianificazione territoriale, specifica che trattasi del rinnovo con modifica di una attività di trattamento e recupero rifiuti già autorizzata nel 2011 (con PD 3440); pertanto il PRG avrebbe dovuto tenere conto di tale autorizzazione al trattamento rifiuti già all’epoca; inoltre l’attuale istanza riguarda i medesimi mappali oggetto delle precedente autorizzazione (sebbene ridotti per tenere conto della presenza di ambiti inedificabili).

Ciò premesso l’attuale procedura rappresenta l’occasione per l’attuazione della variante urbanistica ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/2006, secondo la procedura di cui all’art. 18 della l.r. 11/1998.”;

In merito agli aspetti autorizzativi ai sensi dell’art. 208 del D.lgs 152/2006 relativamente al rinnovo delle attività di trattamento e recupero di rifiuti e dell’adeguamento alla disciplina normativa “End Of Waste”, ritiene che il documento “Relazione tecnica” debba essere integrato ed approfondito nei seguenti aspetti:

- *Gli elaborati progettuali integrativi dovranno chiarire le modalità gestionali e di utilizzo della barra frantumatrice di proprietà della Società, piuttosto che del frantoio mobile preso a noleggio;*

- In riferimento alla Tabella riepilogativa della Relazione (pag. 19) rileva come l'attività prevede due tipologie di gestione dei rifiuti con i relativi codici EER: nello specifico quelli sottoposti a recupero (EOW) e quelli per i quali è previsto solo il deposito preliminare (D15), con avvio a successivo sito per il recupero; a tale proposito, per quanto riguarda i stoccaggi in sito, chiede una verifica sui relativi conteggi;
- specifica che i quantitativi di R13 devono coprire anche i cumuli in attesa di caratterizzazione e i cumuli di MpS;
- specifica che, se i rifiuti in stoccaggio sono avviati a successivo recupero, trattasi di attività R13 e non D15 (tale aspetto deve essere chiarito rispetto ai siti di destinazione indicati); inoltre evidenzia che non possono essere indicati come siti di destinazione quelli dove vengono svolte ulteriori attività intermedie come un altro R13 o un altro D15 (devono essere siti con attività di smaltimento o recupero finali);
- specifica le modalità di calcolo delle garanzie finanziarie;
- per quanto concerne l'attività di recupero delle terre e rocce da scavo, rileva come venga fatto riferimento esclusivamente ad analisi chimiche, mentre nulla viene detto in merito al rispetto di specifiche fisiche (es. granulometria, ecc.); a tale proposito ritiene che nella dichiarazione di conformità occorra fare riferimento anche al rispetto delle normative UNI in relazione alle caratteristiche fisiche;
- in riferimento alle zone di stoccaggio del fresato di asfalto/granulato richiede se sia prevista una impermeabilizzazione del fondo e chiede conferma ad ARPA se sia necessario prevedere una zona impermeabilizzata o meno;
- in relazione all'indicazione dei "rifiuti ingombranti" della categoria CER 20 (rif. urbani) specifica come di norma i medesimi non possono essere autorizzati tra le tipologie trattate negli impianti di smaltimento e recupero rifiuti speciali non pericolosi (tuttavia, laddove i medesimi derivino da lavori complessivi di demolizione svolti dalle imprese nell'ambito delle loro attività, potrebbero essere accolti, sebbene identificati con un codice differente);
- ricorda infine che, laddove non lo abbia già fatto, l'impresa deve iscriversi alla "white list" per la categoria i-quater.";

- parere espresso in sede di Conferenza dei servizi in data 15 settembre 2022 dal Dirigente intervenuto:

"..rispetto alle osservazioni e richieste di integrazioni formulate in sede della precedente conferenza dei servizi (tenutasi in data 9 giugno 2022), valutata la documentazione progettuale aggiornata presentata, la Struttura ritiene la medesima esaustiva rispetto a quanto richiesto (verificate anche le osservazioni sollevate in precedenza, riguardanti le modalità gestionali della barra frantumatrice, l'indicazione relativa ai rifiuti con categoria CER "..20" (rifiuti urbani), e l'individuazione della destinazione finale del materiale previsto per l'attività di stoccaggio R13).

Pertanto, esprime parere favorevole in merito alla compatibilità ambientale del progetto in esame, demandando all'atto autorizzativo la declinazione degli aspetti di dettaglio e prescrittivi relativi all'autorizzazione di competenza ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/2006.

ARPA Valle d'Aosta

- parere espresso in sede di Conferenza dei servizi in data 9 giugno 2022 dal funzionario intervenuto che anticipa alcune considerazioni in merito alle tematiche ambientali di competenza, che saranno dettagliate nell'ambito del parere attualmente in fase di definizione.

- parere acquisito agli atti in data 15 giugno 2022, con prot. n. 4386:

"1. Premessa

Il presente parere riporta le osservazioni di ARPA VdA nel contesto del Procedimento di VIA in riferimento a quanto richiesto da parte del Dipartimento Ambiente, S.O. Valutazioni, autorizzazioni

ambientali e qualità dell'aria, prot. n. 3331 del 06/05/2022 (Prot. ARPA n. 5591 del 06/05/2022)).

2. Osservazioni relative alla documentazione del progetto

2.1 Emissioni in aria

L'intervento proposto prevede la conduzione di operazioni che possono dare luogo ad emissioni diffuse di polveri in relazione alle attività previste nell'impianto descritte nella documentazione presentata.

Le emissioni diffuse di polveri devono essere contenute nel maggior modo possibile, adottando le prescrizioni riportate nella parte I dell'Allegato V alla parte quinta del Dlgs 152/06 ("Emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti").

Ad integrazione delle prescrizioni previste nel suddetto allegato del Dlgs 152/06 e di quanto indicato nella relazione tecnica presentata dal proponente, in particolare nei paragrafi 10.4 e 11, per il contenimento delle emissioni diffuse di polveri, si individuano le seguenti modalità operative per le seguenti fasi:

- Trasporto, carico e scarico di materiali polverulenti

- provvedere ad un'adeguata umidificazione anche del materiale in ingresso nella benna frantumatrice VTN FB 350;

- provvedere all'umidificazione costante delle piste di transito degli automezzi, soprattutto nelle giornate secche e ventose;

- limitare la velocità di transito degli automezzi all'interno dell'area di lavoro;

- utilizzare veicoli a bassa emissione controllati secondo la vigente legislazione in materia e di limitare, per quanto possibile, l'emissione di gas di scarico provvedendo a spegnerne il motore nei periodi di non utilizzo;

- assicurare che le operazioni di demolizione, movimentazione e scarico dei materiali polverulenti vengano condotte con dovuta cautela, in modo da evitare nel maggior modo possibile la dispersione di polveri;

- assicurare una adeguata altezza di caduta del materiale durante le operazioni di scarico e carico dagli automezzi di trasporto, in modo da limitare la dispersione di polveri;

- assicurare la presenza di sistemi di copertura dei cassoni degli automezzi di trasporto dei materiali polverulenti per evitare la dispersione eolica di polveri dal materiale in essi contenuto.

- Stoccaggio di materiali polverulenti

- Lo stoccaggio dei materiali polverulenti deve essere gestito in modo da prevenire la dispersione di polveri nell'aria, facendo ricorso alle seguenti pratiche tecnico-operative:

- stoccaggio in silos o in sacchi chiusi e protetti;

- umidificazione costante e sufficiente dei cumuli di stoccaggio di materiali inerti polverulenti, soprattutto in periodi secchi di forte vento.

2.2 Rumore ambientale

Il presente parere viene rilasciato ai sensi dell'art. 10 comma 7 della legge regionale 20/2009 "Nuove disposizioni in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico. Abrogazione della legge regionale 29 marzo 2006, n. 9".

La conformità del progetto ai valori limite previsti dalla normativa vigente sull'inquinamento acustico va valutata in riferimento alla rumorosità immessa nell'ambiente esterno e a quella immessa all'interno di ambienti abitativi.

Dalle misure, dai calcoli e dalle considerazioni effettuate, i livelli ottenuti risultano inferiori ai limiti previsti dalla normativa vigente.

Il parere che questa Agenzia rilascia ai sensi dell'art. 10 comma 7 della LR 20/2009, in relazione alla documentazione presentata, risulta positivo.

Per quanto riguarda l'attività cantieristica necessaria per la realizzazione dell'opera, i limiti da rispettare rimangono quelli indicati dalla vigente normativa, salvo deroghe o esenzioni da autorizzazione che possono essere concesse dal Comune (Art. 13 - Legge regionale n. 20/2009).

Si fa presente che gli organi di controllo (Art. 14 - LR 20/2009) possono richiedere la verifica acustica ad attività in esercizio atta a dimostrare il rispetto dei valori limite.

2.3 Gestione dei rifiuti

In merito alla “Relazione tecnica-aprile 2022”, si evidenzia quanto segue:

- all’inizio di pagina 24 è rimasto, come probabile refuso, il riferimento al codice EER 17 01 01; un ulteriore refuso si trova a pagina 45, questa volta in riferimento al codice EER 01 04 13;

- per tutte le attività di recupero previste e le tipologie di End of Waste prodotti (escluso il granulato di conglomerato bituminoso) si richiede di definire il dimensionamento massimo dei lotti per i quali verranno effettuate le verifiche di conformità e presentate le relative dichiarazioni.

Si richiede, inoltre, di definire le modalità operative del controllo visivo effettuato sui rifiuti in ingresso;

- a pagina 45, nella descrizione delle MPS ottenute dal recupero del EER 17 05 04 si richiede, se possibile, di individuare una correlazione tra i vari tipi di utilizzi (con relative norme tecniche di riferimento) e le MPS indicate nella tabella di pagina 44 così come fatto nella descrizione delle MPS ottenute dal recupero del EER 17 09 04 (correlazione tra granulare fine, medio e grosso e allegati C1, C2, C3, C4 e C5 della circolare del ministero dell’ambiente);

- per quanto riguarda lo stoccaggio del rifiuto fresato da conglomerato bituminoso, si richiede che lo stesso avvenga in area coperta e pavimentata.

2.4 Suolo e acque sotterranee

Per quanto riguarda il suolo e le acque sotterranee si evidenzia quanto segue:

- al capitolo 10.1 della relazione tecnica si cita una “elevata profondità della falda”, mentre dalle informazioni disponibili alla scrivente Agenzia risulta stimabile una soggiacenza di poco più di una decina di metri.

- nel SIA si riporta che, “Secondo le cartografie allegate al Piano Regolatore Generale Comunale, in particolare la TAV.P3 - Carta degli elementi, degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica, si evidenzia come il sito oggetto di intervento ricada esternamente alla zona di rispetto del pozzo n.18 denominato Feisulles (campeggio Arcen- ciel) di proprietà privata e localizzato in corrispondenza del campeggio in località Feysoulles. In tale settore la falda risulta posta a profondità molto elevata a circa 67 m dal p.c. (corrispondente alla superficie piezometrica di circa 943 m s.l.m.)” quando i 67 m citati e la derivante quota piezometrica di 943 mslm corrispondono alla profondità di perforazione del pozzo quindi a una profondità maggiore della reale soggiacenza della falda.

Considerato l’andamento altimetrico, la direzione della falda, le informazioni disponibili a valle del sito in esame, è ipotizzabile un livello di falda di poco inferiore al letto della Dora Baltea e quindi si può definire cautelativamente una soggiacenza di poco più di una decina di metri.

Precisato quanto sopra, il progetto non presenta interferenze dirette con la falda. Come indicato nella documentazione presentata, gli unici impatti con la falda possono derivare da sversamenti accidentali. Al fine di limitare i danni ambientali derivanti da potenziali sversamenti accidentali, eventuali serbatoi o fusti di combustibile utilizzati in sito dovranno essere posti fuori terra su idonei bacini di contenimento.

3. Valutazioni finali

Fatte salve le prescrizioni di carattere gestionale da porre in essere durante la fase esercizio, rilevato che per la componente “Radiazioni non ionizzanti” non vi sono osservazioni da presentare, questa Agenzia rilascia parere positivo per la realizzazione del progetto.”;

- parere espresso in sede di Conferenza dei servizi in data 15 settembre 2022 dal funzionario intervenuto che anticipa i contenuti del parere in fase di trasmissione;

- parere acquisito agli atti in data 19 settembre 2022, con prot. n. 7020:

“Premessa

Il presente parere riporta le osservazioni di ARPA VdA nel contesto del Procedimento di VIA e a seguito della riattivazione del procedimento di PAUR, in riferimento a quanto richiesto da parte del

Dipartimento Ambiente, S.O. Valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria, prot. n. 3331 del 6249 del 18/08/2022 (prot. ARPA n. 10346 del 18/08/2022).

Osservazioni relative alla documentazione del progetto

2.1 Emissioni in aria

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, nel documento "Tav. 11 rev.1 – Rel.Em.Atm" il Proponente ha recepito le richieste della scrivente Agenzia, specificando le modalità con le quali si provvederà ad una adeguata umidificazione anche del materiale all'ingresso del frantoio - benna frantumatrice (cfr. pagg. 22 e 23 della suddetta Relazione).

Gestione dei rifiuti

Nelle schede riassuntive di seguito riportate, per ogni tipologia di rifiuto trattato, vengono individuati i criteri fondamentali per far cessare la qualifica di rifiuto.

Scheda 1

<i>EER in entrata</i>	<i>17 09 04 – rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03</i>
<i>Caratteristiche di accettabilità dei rifiuti in ingresso</i>	<i>Caratterizzazione del rifiuto tal quale per la sua classificazione come rifiuto speciale non pericoloso e assenza di materiali contenuti amianto.</i>
<i>Trattamento di recupero</i>	<i>Selezione e cernita manuale e/o meccanica mediante pala meccanica ed escavatore, riduzione volumetrica mediante frantumatore, deferrizzazione e vagliatura.</i>
<i>Requisiti di idoneità delle miscele prodotte di cui è cessata la qualifica di rifiuto</i>	<i>Per ogni lotto di produzione viene verificata: - la conformità alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205; - il rispetto dei limiti per il test di cessione previsti dal DM 5 febbraio 1998 e smi.</i>
<i>Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso.</i>	<i>Procedure operative relative alle modalità di produzione dell'EoW. Formazione del personale con relativa attestazione. I campionamenti per la verifica dei materiali in ingresso e in uscita dal processo devono essere condotti secondo le indicazioni previste dalla norma UNI 10802:2013. Campionamenti e indagini analitiche su rifiuti in ingresso e materiali in uscita effettuate da laboratori che operano in conformità ai requisiti della norma UNI EN ISO/IEC 17025:2018 e indagini analitiche condotte utilizzando metodiche ufficialmente riconosciute a livello nazionale e internazionale.</i>
<i>Mercato e specifico impiego dell'End of Waste</i>	<i>Aggregati riciclati venduti a terzi per i seguenti utilizzi (Allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005 n. UL/2005/5205): - realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile (allegato C1); - realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali (allegato C2); - realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali (allegato C3); - realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate (allegato</i>

	<p>C4);</p> <p>- realizzazione di strati accessori aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante ecc. (allegato C5).</p>
Dichiarazione di conformità	Per ogni lotto (dimensione massima 450 mc) da inviare all'autorità competente per il procedimento di recupero e all'ARPA e da conservare (anche in formato elettronico) a disposizione dell'autorità di controllo.
Conservazione dei campioni per il controllo da parte dell'autorità competente	<p>Per ogni lotto di produzione, il gestore deve conservare per un periodo di almeno un anno, presso la sede dell'impianto di produzione o presso la sede legale, un campione di "Aggregato riciclato" prodotto, prelevato in conformità alla norma UNI 10802:2013, da tenere a disposizione dell'autorità di controllo.</p> <p>Il campione deve essere conservato con modalità tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del materiale prelevato e da consentire la ripetizione delle analisi.</p>

Scheda 2

EER in entrata	17 05 04 – terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
Caratteristiche di accettabilità dei rifiuti in ingresso	<p>Caratterizzazione del rifiuto tal quale per la sua classificazione come rifiuto speciale non pericoloso.</p> <p>Verifica di conformità ai limiti di cui alla colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo V della parte quarta del d.lgs. 152/06 (pacchetto analitico di cui alla tabella 4.1 dell'allegato 4 al DPR 120/2017 – set analitico minimale senza BTEX e IPA).</p>
Trattamento di recupero	Selezione e cernita manuale e/o meccanica mediante pala meccanica, vagliatura, riduzione volumetrica mediante frantumatore (operazione effettuata solo se necessario).
Requisiti di idoneità delle miscele prodotte di cui è cessata la qualifica di rifiuto	<p>Per ogni lotto di produzione viene verificata la conformità:</p> <p>1. ai limiti di cui alla colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo V della parte quarta del d.lgs. 152/06 per i seguenti parametri:</p> <p>Benzene</p> <p>Etilbenzene</p> <p>Stirene</p> <p>Toluene</p> <p>Xilene</p> <p>Sommatoria organici aromatici (da 20 a 23)</p> <p>Benzo(a)antracene</p> <p>Benzo(a)pirene</p> <p>Benzo(a)fluorantene</p> <p>Benzo(k)fluorantene</p> <p>Benzo(g,h,i)perilene</p> <p>Crisene</p>

Dibenzo(a,e)pirene

Dibenzo(a,l)pirene

Dibenzo(a,i)pirene

Dibenzo(a,h)pirene

Dibenzo(a,h)antracene

Indenopirene

Pirene

Sommatoria policiclici aromatici (da 25 a 34)

Fenolo

PCB

Idrocarburi C>12

Cromo VI

2. ove non definito diversamente da standard tecnici, ai seguenti limiti specifici:

Amianto 100 mg/kg SS

Materiali galleggianti <5 mg/kg SS

Frazioni estranee <1%

*3. ad esclusione di quelli destinati al confezionamento di calcestruzzi di cui alla Norma UNI EN 12620 con classe di resistenza $R_{ck}/leq \geq 15\text{Mpa}$, **relativamente al test di cessione**, il rispetto delle concentrazioni limite dei parametri individuati nella tabella sottostante. Per la determinazione del test di cessione si applica l'appendice A alla norma UNI 10802 e la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2. Solo nei casi in cui il campione da analizzare presenti una granulometria molto fine, si deve utilizzare, senza procedere alla fase di sedimentazione naturale, una ultracentrifuga (20000 G) per almeno 10 minuti. Solo dopo tale fase si potrà procedere alla successiva fase di filtrazione secondo quanto riportato al punto 5.2.2 della norma UNI EN 12457-2.*

	Parametri	Unità di misura	Concentrazione limite
	Nitrati	mg/l	50
	Fluoruri	mg/l	1,5
	Cianuri	microngrammi/l	50
	Bario	mg/l	1
	Rame	mg/l	0,05
	Zinco	mg/l	3
	Berillio	microngrammi/l	10
	Cobalto	microngrammi/l	250
	Nichel	microngrammi/l	10
	Vanadio	microngrammi/l	250
	Arsenico	microngrammi/l	50
	Cadmio	microngrammi/l	5
	Cromo totale	microngrammi/l	50
	Piombo	microngrammi/l	50
	Selenio	microngrammi/l	10
	Mercurio	microngrammi/l	1
	COD	mg/l	30
	Solfati	mg/l	750
	Cloruri	mg/l	750
	PH	-	5,5<>12,0

<p><i>Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso.</i></p>	<p><i>Procedure operative relative alle modalità di produzione dell'EoW.</i></p> <p><i>Formazione del personale con relativa attestazione.</i></p> <p><i>I campionamenti per la verifica dei materiali in ingresso e in uscita dal processo devono essere condotti secondo le indicazioni previste dalla norma UNI 10802:2013.</i></p> <p><i>Campionamenti e indagini analitiche su rifiuti in ingresso e materiali in uscita effettuate da laboratori che operano in conformità ai requisiti della norma UNI EN ISO/IEC 17025:2018 e indagini analitiche condotte utilizzando metodiche ufficialmente riconosciute a livello nazionale e internazionale.</i></p>
<p><i>Mercato e specifico impiego dell'End of Waste</i></p>	<p><i>“Aggregato recuperato” venduto a terzi per i seguenti utilizzi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a) la realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile;</i> <i>b) la realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;</i> <i>c) la realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;</i> <i>d) la realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;</i> <i>e) la realizzazione di strati accessori aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante ecc;</i> <i>f) il confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici (misti cementati, miscele betonabili, ecc.).</i> <p><i>Secondo le norme tecniche di utilizzo di cui alla tabella sotto riportata:</i></p>

	Impiego	Conformità alle norme armonizzate europee / prestazioni	Idoneità tecnica
	Colmate, reinterri, ripristini morfologici	UNI EN 13242	UNI EN 11531-1 Prospetto 4a
	Corpo del rilevato	UNI EN 13242	UNI 11531-1 Prospetto 4a
	Miscele non legate, strato anticapillare, fondazione, base	UNI EN 13242 UNI EN 13450	UNI 11531-1 Prospetto 4b
	Produzione di miscele legate con leganti idraulici (misti cementati, miscele betonabili, ecc)	UNI EN 13242	UNI EN 14227-1:2013
	Produzione di calcestruzzi	UNI EN 12620	UNI 8520-1 Prospetto 1 UNI 8520-2 Appendice A UNI 11104 Prospetto 4 UNI EN 206 Appendice E Dm 17 genn.2018 NTC:Tab 11.2III
<i>Dichiarazione di conformità</i>	<i>Per ogni lotto (volume massimo pari a 125 mc), da inviare all'autorità competente per il procedimento di recupero e all'ARPA e da conservare (anche in formato elettronico) a disposizione dell'autorità di controllo.</i>		
<i>Conservazione dei campioni per il controllo da parte dell'autorità competente</i>	<p><i>Per ogni lotto di produzione, il gestore deve conservare per almeno un anno, presso la sede dell'impianto di produzione, o presso la sede legale, un campione di "Aggregato recuperato" prelevato in conformità alla norma UNI 10802:2013, da tenere a disposizione dell'autorità di controllo.</i></p> <p><i>I campioni devono essere conservati con modalità tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dei materiali prelevati e da consentire la ripetizione delle analisi.</i></p>		

Scheda 3

<i>EER in entrata</i>	<i>17 03 02 – Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01</i>
<i>Caratteristiche di accettabilità dei rifiuti in ingresso</i>	<i>Caratterizzazione del rifiuto tal quale per la sua classificazione come rifiuto speciale non pericoloso e assenza di materiale diverso dal conglomerato bituminoso.</i>
<i>Trattamento di recupero</i>	<i>Frantumazione.</i>
<i>Requisiti di idoneità delle miscele prodotte di cui è cessata la qualifica di rifiuto</i>	<p><i>Per ogni lotto di produzione viene verificata:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- la conformità agli standard previsti dalle norme UNI EN 13108-8 (serie 1-7) o UNI EN 13242;</i> <i>- alle specifiche di cui alla parte b.2) e b.3) dell'Allegato 1 al DM 69/2018.</i>
<i>Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso.</i>	<p><i>Procedure operative relative alle modalità di produzione dell'EoW.</i></p> <p><i>Formazione del personale con relativa attestazione.</i></p> <p><i>I campionamenti per la verifica dei materiali in ingresso e in uscita dal processo devono essere condotti secondo le indicazioni previste dalla norma UNI 10802:2013.</i></p>

	<i>Campionamenti e indagini analitiche su rifiuti in ingresso e materiali in uscita effettuate da laboratori che operano in conformità ai requisiti della norma UNI EN ISO/IEC 17025:2018 e indagini analitiche condotte utilizzando metodiche ufficialmente riconosciute a livello nazionale e internazionale.</i>
<i>Mercato e specifico impiego dell'End of Waste</i>	<p><i>“Granulato di conglomerato bituminoso” venduto a terzi per i seguenti utilizzi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- produzione di miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma ENI EN 13108-8 (serie 1-7);</i> <i>- produzione di miscele bituminose prodotte con sistema di miscelazione a freddo;</i> <i>- produzione di aggregati di materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma UNI EN 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali.</i>
<i>Dichiarazione di conformità</i>	<i>Per ogni lotto (dimensione massima 75 mc), da inviare all'autorità competente per il procedimento di recupero e all'ARPA e da conservare (anche in formato elettronico) a disposizione dell'autorità di controllo.</i>
<i>Conservazione dei campioni per il controllo da parte dell'autorità competente</i>	<p><i>Per ogni lotto di produzione, il gestore deve conservare per cinque anni, presso la sede dell'impianto di produzione, o presso la sede legale, un campione di “Granulato di conglomerato bituminoso” prodotto, prelevato in conformità alla norma UNI 10802:2013, da tenere a disposizione dell'autorità di controllo.</i></p> <p><i>Il campione deve essere conservato con modalità tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del materiale prelevato e da consentire la ripetizione delle analisi.</i></p>

Si richiede che tali criteri siano riportati nell'atto autorizzativo rilasciato.

Per quanto riguarda, infine, l'area di messa in riserva del rifiuto di cui al codice EER 17 03 02, come già indicato nel precedente parere di questa Agenzia (prot. ARPA n. 7488 del 15/06/2022), si prescrive che la stessa sia coperta e pavimentata.

Valutazioni finali

Valutata la documentazione integrativa presentata a seguito della sospensione del procedimento determinato dalle risultanze della CdS tenutasi il 09.06.2022, fatte salve le prescrizioni contenute al paragrafo 2.2, questa Agenzia rilascia parere positivo per la realizzazione del progetto.”;

- parere espresso in sede di Conferenza dei servizi in data 15 settembre 2022 dai funzionari intervenuti:

“In merito alla tematica “rumore ambientale” conferma il parere positivo già precedentemente espresso (trasmesso in data 15 giugno 2022), ribadendo quindi quanto segue:

“...La conformità del progetto ai valori limite previsti dalla normativa vigente sull'inquinamento acustico va valutata in riferimento alla rumorosità immessa nell'ambiente esterno e a quella immessa all'interno di ambienti abitativi. Dalle misure, dai calcoli e dalle considerazioni effettuate, i livelli ottenuti risultano inferiori ai limiti previsti dalla normativa vigente. Il parere che questa Agenzia rilascia ai sensi dell'art. 10 comma 7 della LR 20/2009, in relazione alla documentazione presentata, risulta positivo”.

Pertanto, anche alla luce degli approfondimenti progettuali effettuati e delle considerazioni illustrate nella relazione previsionale di impatto acustico aggiornata, conferma il suddetto parere positivo, stante il permanere delle suddette condizioni di conformità del progetto ai valori limite previsti dalla

normativa vigente sull'inquinamento acustico anche in assenza della posa delle barriere fono-assorbenti (previste dall'art. 46 delle NTA del PRG).

A tale proposito evidenzia come la normativa di settore preveda l'obbligo dell'installazione di tali opere solo nel caso di specifici superamenti dei limiti previsti dalla normativa vigente (e quindi la conseguente necessità di mitigazione dell'impatto acustico); il progetto in argomento, considerando i dati riportati nella relazione, rispetta tali limiti.

Inoltre, evidenziando comunque come il recettore più vicino all'impianto preso in esame (locale Vachery) non rientra nelle tipologie definite quale "recettore sensibile", come indicato nella relazione previsionale di impatto acustico, conferma che l'eventuale posa di barriere fono assorbenti potrebbe potenzialmente comportare, per effetto della rifrazione delle onde sonore, un incremento dell'impatto verso altri recettori posti nella direzione opposta (nel caso specifico un campeggio, sebbene tale recettore sia posto ad una distanza rilevante di circa 250 m).";

Comune di Morgex

- parere espresso in sede di Conferenza dei servizi in data 9 giugno 2022 dalla vice-sindaca intervenuta:

"Preso atto delle osservazioni formulate dai soggetti competenti, e delle esigenze evidenziate riguardanti anche la conformità con il PRG (che ricorda essere stato aggiornato nel 2014), relativamente alla compatibilità ambientale del progetto non formula particolari considerazioni al riguardo.

- parere espresso in sede di Conferenza dei servizi in data 15 settembre 2022 dal sindaco intervenuto:

"Preso atto delle osservazioni formulate dai soggetti competenti (in modo particolare del parere tecnico espresso da ARPA in merito alla tematica "rumore ambientale" ed alla non obbligatorietà tecnica/normativa di posa delle barriere fonoassorbenti), rileva quindi la necessità di integrare nel procedimento in atto (ai sensi dell'articolo 208, comma 6, del D.lgs. 152/2006) anche la variante urbanistica avente ad oggetto la modifica di quanto indicato nell'art. 46, comma 34 delle NTA, così come segnalato dalla Struttura pianificazione territoriale.

Infine, per quanto riguarda la compatibilità ambientale del progetto in argomento, non formula particolari ulteriori considerazioni al riguardo."

- parere acquisito agli atti in data 13 dicembre 2022 con prot. n. 9150:

"Con riferimento alla Vs richiesta pervenuta in data 03/10/2022 prot. 10188, esaminata la documentazione relativa alla variante urbanistica aggiornata a firma dell'Arch. FIOU Anna in data "settembre 2022", con la presente si esprime parere favorevole alle varianti urbanistiche correlate alla realizzazione del progetto in argomento."


ALLEGATO 2

Presso l'impianto possono essere recuperate le tipologie di rifiuto, secondo le operazioni di recupero e i quantitativi espressamente indicati nella seguente tabella:

CER e descrizione	Provenienza, caratteristiche del rifiuto, attività di recupero e caratteristiche dei prodotti ottenuti	Q.tà max lavorabile annua	Q.tà max stoccabile
<p>17 09 04 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*</p> <p>(rif. Scheda 1 del parere ARPA 11572 del 19 set 2022, ns prot. n. 7020/TA)</p>	<p><u>Provenienza:</u> rifiuti da attività di costruzione e demolizione;</p> <p><u>Caratteristiche del rifiuto in ingresso:</u> caratterizzazione del rifiuto tal quale per la sua classificazione come rifiuto non pericoloso; assenza di materiali contenenti amianto;</p> <p><u>Attività di recupero:</u> messa in riserva (R13) per la produzione di End of Waste (R5) mediante fasi interconnesse di miscelazione, frantumazione, vagliatura, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate.</p> <p><u>Caratteristiche dei prodotti ottenuti:</u> ogni lotto di End of Waste prodotto (dimensione massima 3000 m³) deve essere conforme a: - alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato C della circolare ministeriale n. 5205 del 15 luglio 2005, in funzione dell'utilizzo previsto; - limiti per il test di cessione previsti dal D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;</p> <p>per ogni lotto di produzione deve essere redatta apposita dichiarazione di conformità da trasmettere a Regione e ARPA e conservare a disposizione dell'autorità di controllo.</p>	15.465 t/a	7.160 t
<p>17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03*</p> <p>(rif. Scheda 2 del parere ARPA 11572 del 19 set 2022, ns prot. n. 7020/TA)</p>	<p><u>Provenienza:</u> attività di scavo.</p> <p><u>Caratteristiche del rifiuto in ingresso:</u> caratterizzazione del rifiuto tal quale per la sua classificazione come rifiuto speciale non pericoloso; verifica di conformità ai limiti di cui alla colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo V, parte IV, del D.Lgs. 152/2006 (pacchetto analitico di cui alla tabella 4.1 dell'allegato 4 al D.P.R. 120/2017 – set analitico minimale senza BTEX e IPA).</p> <p><u>Attività di recupero:</u> messa in riserva (R13) per la produzione di End of Waste (R5) mediante fasi interconnesse di frantumazione, vagliatura e separazione delle frazioni indesiderate, per l'ottenimento di aggregato recuperato veduto a terzi per i seguenti utilizzi:</p>		

	<p>a) realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile;</p> <p>b) realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;</p> <p>c) realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;</p> <p>d) realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;</p> <p>e) realizzazione di strati accessori aventi funzioni anticapillare, antigelo, drenante ecc.</p> <p>f) confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici (misti cementati, miscele betonabili, ecc.)</p> <p>secondo le norme tecniche di cui alla tabella riportata nella alla scheda 2 del parere ARPA prot. 7020/TA del 2022.</p> <p><u>Caratteristiche dei prodotti ottenuti:</u></p> <p>ogni lotto di End of Waste prodotto (dimensione massima 125 m³) deve essere conforme a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. limiti di cui alla colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo V, parte IV, del D.Lgs. 152/2006 per i parametri di cui alla scheda 2 del parere ARPA prot. 7020/TA del 2022; 2. ove non definito diversamente da standard tecnici, ai seguenti limiti specifici: Amianto 100 mg/kg SS Materiali galleggianti < 5 mg/kg SS Frazioni estranee < 1% 3. rispetto delle concentrazioni limite, per il test di cessione (appendice A alla UNI EN 10802 e metodica da UNI EN 12457-2), dei parametri di cui alla tabella riportata nella scheda 2 del parere ARPA prot. 7020/TA del 2022; 4. standard tecnici, in funzione dell'utilizzo specifico per il quale sono certificati, previsti dalle norme tecniche UNI riportate nella tabella della scheda 2 del parere ARPA prot. 7020/TA del 2022; <p>per ogni lotto di produzione deve essere redatta apposita dichiarazione di conformità da trasmettere a Regione e ARPA e conservare a disposizione dell'autorità di controllo.</p>		
<p>17 03 02 - miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01* (rif. Scheda 3 del parere ARPA 11572 del 19 set 2022, ns prot. n. 7020/TA)</p>	<p><u>Provenienza:</u></p> <p>attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo;</p> <p>demolizione di pavimentazioni realizzate in conglomerato bituminoso.</p> <p><u>Caratteristiche del rifiuto in ingresso:</u></p> <p>caratterizzazione del rifiuto tal quale per la sua classificazione come rifiuto speciale non</p>		

	<p>pericoloso e assenza di materiale diverso dal conglomerato bituminoso.</p> <p><u>Attività di recupero:</u></p> <p>messa in riserva (R13) per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso (R5) ai sensi dell'art. 3 del D.M. 69/2018, mediante fasi interconnesse di frantumazione e selezione granulometrica.</p> <p><u>Caratteristiche dei prodotti ottenuti:</u></p> <p>ogni lotto di End of Waste prodotto (dimensione massima 3000 m³) deve avere le seguenti caratteristiche, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 69/2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - utilizzabile per gli scopi specifici di cui alla parte <i>a</i>) dell'Allegato 1 al D.M. 69/2018; - rispondente agli standard previsti dalle norme UNI EN 13108-8 (serie da 1-7) o UNI EN 13242 in funzione dello scopo specifico previsto; - conforme alle specifiche di cui alla parte <i>b</i>) dell'Allegato 1 al D.M. 69/2018; <p>per ogni lotto di produzione deve essere redatta apposita dichiarazione di conformità ex art. 4 del D.M. 69/2018, da trasmettere a Regione e ARPA e conservare a disposizione dell'autorità di controllo.</p>		
<p>17 02 01 - legno</p> <p>17 02 02 - vetro</p> <p>17 02 03 - plastica</p> <p>17 03 02 - miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01* (guaine)</p> <p>17 04 07 - metalli misti</p> <p>17 06 04 - materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01* e 17 06 03* (lana di roccia)</p> <p>17 08 02 - materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01*</p> <p>17 09 04 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*</p>	<p><u>Provenienza:</u></p> <p>rifiuti da attività di costruzione e demolizione.</p> <p><u>Attività di recupero:</u></p> <p>messa in riserva del rifiuto (R13) prima dell'avvio a recupero presso impianti terzi autorizzati;</p> <p>è vietata la miscelazione di rifiuti con CER diversi.</p>	<p>1.056 t/a</p>	<p>100 t</p>





132

Fiume Dora Baltea

162

201

160

Pista di Servizio

530

Pista di Servizio

532

163

531

533

Pista di Servizio

527

Strada Statale N. 26 della Valle d'Aosta

FOGLIO 4

529

Pista di Servizio

526

559

202

156

214

151

153

180

154

199

535

215

536

224

219

153

180

154

199

202

559

PAOLO BAGNOD

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Annotazioni a scritture contabili

Atto non soggetto a spesa

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 02/03/2023 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO